



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 10

Del 06/02/2024

OGGETTO: Art. 175, comma 5 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.
Variazione di esigibilità e adeguamento del bilancio a seguito riaccertamento parziale dei residui
adottato con determina del responsabile del servizio finanziario.

L'anno duemilaventiquattro, addì sei del mese di febbraio alle ore 14:30 nella sala riunioni presso
la sede della Comunità della Val di Non,

Il Sig. Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del
provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco .

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei Comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Tenuto conto che la riforma contabile di cui al d.lgs. 118/2011 prevede il Fondo Pluriennale Vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare *“con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”*;

Considerato:

- che il principio applicato allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, ed in particolare il punto 5.4 come modificato dal decreto ministeriale 1 marzo 2019 disciplina dettagliatamente il funzionamento di tale meccanismo contabile e le relative registrazioni in contabilità finanziaria;
- che tale fondo è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle opere pubbliche ed ai relativi cronoprogrammi ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
- che le variazioni di esigibilità conseguenti a variazioni dei cronoprogrammi delle opere pubbliche, comportano variazione fra gli stanziamenti dei capitoli di spesa di competenza (con impegno e imputazione nell’esercizio in corso) e capitoli di Fondo pluriennale vincolato (con impegno nell’esercizio in corso ma imputazione/esigibilità negli esercizi futuri);

Atteso che l’art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000 5-bis testualmente recita:

“L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

omissis.....

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.”;

Richiamato l’articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato I, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Vista la richiesta assunta al prot. n. 1197-5 Rag dd. 01/02/2024 con la quale il Responsabile del servizio lavori pubblici chiede di procedere, in relazione agli stanziamenti di bilancio di un’opera pubblica, alla rideterminazione degli esercizi di esigibilità delle prenotazioni di spesa, sulla base dei cronoprogrammi di spesa;

Visto il verbale della riunione ARCONET del 24 maggio 2017 dal quale si evince che, “*se alla fine del 2019, la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio 2019-2021, in attuazione dell’art. 175, comma 3, lettera f).* Se tali variazioni sono effettuate nell’esercizio 2020, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l’esercizio precedente, è di competenza della Giunta ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 118 del 2011. Tale variazione di esigibilità può essere effettuata nell’ambito del riaccertamento ordinario, in quanto la delibera di riaccertamento ordinario dei residui comprende necessariamente:

- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, riguardante solo le voci “di cui fondo pluriennale vincolato”;
- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di gestione, necessaria alla reimputazione dei residui cancellati dall’esercizio precedente per esigibilità.

Al riguardo, è importante segnalare che, anche se svolte nell’ambito delle attività concernenti il riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni di bilancio necessarie a determinare l’importo definitivo del FPV da rappresentare nel rendiconto, non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l’esigibilità di stanziamenti non accertati/non impegnati. In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2019). Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di revisione esprime il proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione.....”, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.”;

Rilevato che le prenotazioni di spesa iscritte al Titolo II della spesa provenienti dall'esercizio 2023, che necessitano di reimputazione, ammontano a Euro 1.112.437,48.= e che per la loro imputazione all'esercizio 2024 è necessario l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato per l'importo di € 112.522,48 e la reimputazione dell'entrata relativa al contributo per l'importo di € 999.915,00 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento dell'esercizio 2024, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione delle prenotazioni di spesa negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese cancellate e reimputate e l'ammontare delle entrate cancellate e reimputate se positiva, risulta così costituito:

PARTE CAPITALE	
Prenotazioni di spesa cancellate e reimputate	€ 1.112.437,48
Entrate cancellate e reimputate	€ 999.915,00
Differenza = FPV di spesa 2023 e di Entrata 2024	€ 112.522,48

Tenuto conto inoltre che con precedente determinazione n. 60 dd. 05.02.2024 il responsabile del servizio finanziario ha approvato il riaccertamento parziale urgente dei residui ai sensi del principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, al fine di consentire la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi e a fondi propri, prima del riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi da effettuarsi in vista dell'approvazione del rendiconto 2023 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 29 dd. 13/12/2023 avente ad oggetto: " Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2024-2026, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011) e del Documento unico di programmazione 2024-2026"

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione del principio in base al quale le funzioni di carattere gestionale sono devolute alla competenza dei responsabili dei servizi ed in conformità a quanto previsto dal Piano esecutivo di gestione (PEG) – sezione finanziaria 2024-2026, approvato con atto del Presidente n. 98 di data 28.12.2023, e dall'Aggiornamento 2024 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con atto del Presidente n. 4 di data 25.01.2024.

Considerato che a seguito della presente variazione di esigibilità e dell'attività di riaccertamento parziale dei residui di cui alla determinazione citata occorre variare il bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025 e il bilancio di previsione degli esercizi 2024-2026;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto di adeguare gli stanziamenti del Piano esecutivo di gestione 2024-2026 alle variazioni come evidenziato nell'allegato alla presente variazione;

Considerato che a seguito della presente variazione il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale al 31.12.2023, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2024, ammonta pertanto ad € 112.522,48, ed è pari alle somme prenotate nel 2023 con esigibilità prevista nell'esercizio 2024;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, reso sulla determina di riaccertamento parziale dei residui, in data 05.02.2024 ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del principio contabile 9.1 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ed assunto al prot. n. 1331;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di contabilità della Comunità della Val di Non;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di provvedere all’impegno delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Accertata la propria competenza all’adozione della presente proposta di provvedimento nell’esercizio delle funzioni spettanti dell’organo esecutivo di gestione dell’Ente.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi sul presente provvedimento dal responsabile del servizio finanziario.

DISPONE

1. di procedere alla variazione di esigibilità necessaria a determinare l’importo del FPV da rappresentare nel rendiconto, prima del riaccertamento ordinario dei residui, data l’urgenza di addivenire all’aggiudicazione definitiva, su prenotazioni di spesa esigibili nell’esercizio 2024, a seguito dell’aggiornamento dei cronoprogrammi dei lavori come risultanti dalla richiesta presentata dal responsabile dei lavori pubblici ed assunta al prot. n. 1197 dd. 01.02.2024 e come evidenziato nell’allegato al presente provvedimento;
2. di prendere atto che il responsabile del servizio finanziario con propria determina n. 60 dd. 05.02.2024 ha approvato il riaccertamento parziale urgente dei residui ai sensi del principio contabile 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, al fine di consentire la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio 2023 da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi PNRR e fondi propri, prima del riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi da effettuarsi in vista dell’approvazione del rendiconto 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, come risulta dall’allegato al presente provvedimento;
3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 nonché del bilancio di previsione finanziario 2024-2025, come risulta dall’allegato al presente provvedimento, dando atto che risultano rispettati gli equilibri di bilancio;
4. di dare atto che a seguito della presente variazione il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale ammonta ad Euro 112.522,48;
5. di approvare le conseguenti variazioni al Piano esecutivo di gestione 2024-2026 come indicate nell’allegato elaborato dall’ufficio ragioneria, nel quale si richiama la presente per formarne parte integrante ed essenziale
6. di dare atto che gli accertamenti da reimputare all’esercizio 2024 ammontano a complessivi euro 999.915,00 e l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato ammonta ad € 112.522,48 a copertura della reimputazione della spesa all’esercizio 2024 per complessivi euro 1.112.437,48;
7. di dare altresì atto che con successivo atto dell’organo esecutivo, con il quale verrà effettuato il

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si prenderà atto del riaccertamento parziale di cui alla determina del responsabile e della presente variazione di esigibilità, in ossequio al punto 9.1 del succitato principio contabile;

8. di dare atto che avverso al presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. [03.05.2018](#) n. 2 e ss.mm.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. [02.07.2010](#) n. 104;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. [24.11.1971](#) n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

FINANZIARIO

Atto del Presidente

OGGETTO: Art. 175, comma 5 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Variazione di esigibilità e adeguamento del bilancio a seguito riaccertamento parziale dei residui adottato con determina del responsabile del servizio finanziario.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mara Ziller

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Art. 175, comma 5 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Variazione di esigibilità e adeguamento del bilancio a seguito riaccertamento parziale dei residui adottato con determina del responsabile del servizio finanziario.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 06/02/2024

IL SEGRETARIO
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 10 del 06/02/2024

Oggetto: Art. 175, comma 5 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Variazione di esigibilità e adeguamento del bilancio a seguito riaccertamento parziale dei residui adottato con determina del responsabile del servizio finanziario.

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 06/02/2024

Il Segretario generale

dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)